



Ministero della Sanità

ATTENZIONE

RILASCIO CERTIFICATI DI MALATTIA DA PARTE DEI MEDICI OSPEDALIERI

D. L. n. 150 27/10/2009 Legge Brunetta
Circolare n. 2/2010 DPF/DDI

Dal 1° Febbraio 2011, in caso di ricovero ospedaliero, di prestazione specialistica o di Pronto Soccorso è obbligatorio il rilascio del certificato di malattia da parte del medico proponente la prognosi, cioè da parte del

MEDICO OSPEDALIERO

Il sanitario dovrà pertanto provvedere alla certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. E' falso ideologico certificare un dato che non si è constatato di persona (quindi il medico di famiglia non può certificare malattie per conto di altri sanitari); è omissione di atti d'ufficio non rilasciare il certificato di malattia a chi ne ha diritto, al termine della prestazione medica.

Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, nelle more della informatizzazione, i medici ospedalieri possono continuare ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalità.

I certificati di malattia per convalescenza post ricovero, che devono essere rilasciati a cura del medico ospedaliero, hanno una ricaduta diversa dagli altri certificati. Infatti il periodo di malattia conseguente a ricovero non comporta trattenute a carico del lavoratore e quindi tali certificati devono essere differenziati dagli altri e, pertanto, le specifiche tecniche da rilasciare devono contenere l'evidenza di tale situazione.

Se tali certificati vengono compilati dal medico curante non hanno questa valenza, viene quindi violato un diritto del paziente.

E' quindi necessario all'atto della dimissione dai Reparti Ospedalieri (U.O.) o dal Pronto Soccorso, verificare e pretendere il rilascio della certificazione relativa all'eventuale assenza per malattia da parte del Medico della Struttura, anche per non perdere i BENEFICI DI LEGGE.